

LUISS



Linee Guida per l'attivazione e l'accREDITAMENTO dei Dottorati di Ricerca

(Approvate dal Board Qualità e Innovazione nella seduta del 17 luglio 2018, modificate nella seduta del 28 maggio 2019, nella seduta del 29 gennaio 2020 e nella seduta del 21 febbraio 2023)

1. Premessa

Le presenti Linee Guida sono redatte ai sensi del vigente Regolamento Dottorati di Ricerca della Luiss, emanato in ottemperanza dell'art. 19 L. 240/2010 e approvato dal Comitato Esecutivo della Luiss nella seduta del 9 marzo 2022, su proposta del Senato Accademico nella seduta del 22 febbraio 2022, del [DM n. 226/2021](#), delle nuove [Linee Guida MUR](#) adottate con DM 301 del 22 marzo 2022 e del [Modello AVA 3](#) emanato da ANVUR in data 8 settembre 2022.

Il Dottorato di ricerca costituisce il terzo livello di formazione universitaria, è il grado più alto di specializzazione offerto dall'università e fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini sia dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche sia dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:

- concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
- condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
- contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
- contribuire al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicurare, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità' all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- prevedere l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale.

La formazione dottorale si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

Luiss, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, propone l'attivazione di corsi di Dottorato di ricerca al fine di sviluppare una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per i Dottorati stessi.

I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti ed attivati previo accreditamento da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo.



Le Università possono richiedere l'accREDITamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del DM 226 del 14 dicembre 2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

L'istituzione e l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca è subordinata all'accertamento del rispetto di una serie di requisiti che sono riportati nel Regolamento Dottorati di Ricerca della Luiss e nelle Linee Guida ministeriali. I corsi che risultano essere in regola con i predetti requisiti possono essere accreditati dall'ANVUR.

2. Requisiti per l'accREDITamento dei corsi di dottorato

I requisiti necessari per l'accREDITamento sono di seguito riportati.

2.1 Applicazione delle nuove Linee guida

Le Linee Guida si applicano alla valutazione:

- dei nuovi corsi di dottorato a partire dal XXXVIII ciclo;
- dei corsi di dottorato dei cicli precedenti nei seguenti casi:
 - o modifica della denominazione del corso;
 - o attivazione di nuovi curricula di corsi già accreditati, con accREDITamento limitato agli stessi;
 - o modifica nella composizione del Collegio dei docenti, in misura superiore al 25% rispetto a quella iniziale;
 - o modifica del coordinatore del corso;
 - o tutti i corsi accreditati per l'anno accademico 2017/2018 (ciclo XXXIII) e che non sono stati oggetto di successiva verifica o riaccREDITamento da parte dell'ANVUR.

2.2 Tipologie di Dottorato accreditabili (rif. art. 3, art. 10, art. 11 DM 226/2021)

L'istanza di accREDITamento potrà essere inviata per le seguenti tipologie di dottorato:



- Dottorato in forma non associata (art. 3, commi 1 e 3 del DM)
- Dottorato in forma associata (art. 3, comma 2 del DM)
- Dottorato industriale (art. 10 del DM)
- Dottorato di interesse nazionale (art. 11 del DM)

2.3 Dottorati in forma associata (rif. art. 3, comma 2; art. 4, comma 1, lettera b, punto 2; art. 5; art. 10; art. 11 DM 226/2021)

L'aspetto prioritario è la qualificazione delle istituzioni associate (in convenzione o consorzio) con l'Università proponente. In caso di convenzioni che non consentano l'accreditamento di tre cicli di dottorato (ovvero massimo un quinquennio ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del DM), le stesse devono assicurare almeno un intero ciclo di dottorato. L'eventuale accreditamento è comunque valido per un numero di cicli pari a quelli di valenza della convenzione, fermo restando gli effetti derivanti dal monitoraggio e dalla valutazione periodica secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, secondo periodo del DM.

In merito al numero di borse minimo per attivare dottorati in forma associata, il DM 226/2021 stabilisce (art. 4 comma 1 lettera b, numero 2) che nel caso di dottorati attivati in forma associata da 2 soggetti, ciascuno finanzia almeno 2 borse di studio; nel caso in cui il numero di soggetti sia superiore a 2, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno 2 borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.

Relativamente alla valutazione della qualificazione delle istituzioni associate, l'ANVUR verificherà:

- a) per le Università estere, che le stesse siano regolarmente autorizzate nel Paese di riferimento ad erogare titoli di dottorato di ricerca o equivalente.
- b) per gli Enti di Ricerca italiani o esteri:
 - nel caso degli Enti di ricerca italiani, il requisito è soddisfatto se l'Ente ha partecipato all'ultima VQR conferendo almeno il 70% dei prodotti attesi nelle aree scientifiche di riferimento del corso di dottorato, ottenendo per almeno la metà di essi una valutazione almeno "eccellente", oppure se nell'area scientifica di riferimento si colloca al di sopra della mediana della valutazione VQR relativa agli Enti di ricerca.
 - nel caso degli Enti di ricerca esteri, il requisito è soddisfatto se l'Ente svolge una qualificata attività culturale e scientifica negli ambiti di riferimento del dottorato, che potrà essere dimostrata sia per il rilievo della stessa nel Paese di appartenenza, sia per collaborazioni con altre istituzioni nazionali o internazionali (ad esempio, il coinvolgimento in altri progetti di dottorato nel proprio Paese o in altri Paesi).

Sia per gli Enti italiani che per quelli esteri, l'idoneità della dotazione di strutture e attrezzature scientifiche sarà valutata in relazione all'ambito e al livello di coinvolgimento dell'Istituzione nel dottorato.

- c) per le Imprese:
- che l'impresa possieda una dimostrabile attività in ricerca e sviluppo coerente e funzionale al dottorato di ricerca proposto (ad esempio pubblicazioni scientifiche, e/o brevetti e/o attività di training dei dottorandi, e/o partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo con istituzioni di ricerca italiane e/o presenza di un centro di ricerca e/o investimento di una significativa frazione del proprio bilancio in R&D e/o ottenimento di finanziamenti esterni per condurre attività di R&D, partecipazione a progetti di mobilità con università ed enti di ricerca).
- d) nel caso di pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, verrà verificata la specificità dei programmi di ricerca e sviluppo o innovazione proposti.

La convenzione o l'atto consortile devono riportare gli elementi che caratterizzano la partecipazione al corso di dottorato (in termini, ad esempio, di complementarità con le attività accademiche).

2.4 Dottorati industriali e borse di dottorato finanziate dalle imprese

Nell'ambito di dottorati attivati in collaborazione con le imprese, gli stessi potranno altresì essere

definiti industriali, sulla base di quanto previsto all'art. 10 del DM 226/2021, come ulteriormente specificato nel paragrafo 3 delle Linee Guida MUR del 22 marzo 2022, in relazione al Collegio di dottorato e al progetto formativo, e qui di seguito specificato:

1. il dottorato industriale deve essere attivato sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni tra Ateneo e impresa devono disciplinare:
 - a. le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c. i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo,

facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.

4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale possono:
 - a. indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b. destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Nell'ambito del Collegio docenti del dottorato deve essere presente almeno un soggetto di elevata qualificazione scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa coinvolta;
6. L'impresa deve partecipare al progetto formativo e deve indicare l'obiettivo e il progetto scientifico e formativo che si prefigge di attuare partecipando al dottorato industriale.

Le Linee Guida MUR chiariscono e definiscono anche i concetti di elevata qualificazione scientifica e professionale.

2.4.1 Elevata qualificazione scientifica

Requisiti tra loro alternativi:

- aver partecipato in qualità di autore o co-autore a pubblicazioni scientifiche inerenti alle tematiche del dottorato;
- essere in possesso del dottorato di ricerca;
- aver partecipato a progetti di ricerca competitivi nell'ambito delle tematiche del dottorato;
- essere titolari di brevetti nell'ambito delle tematiche del dottorato;
- aver maturato esperienza di tutoraggio di studenti di dottorato.

2.4.2 Elevata qualificazione professionale

Requisiti: ricoprire un ruolo di responsabilità nell'Istituzione di appartenenza e aver contribuito professionalmente al dibattito almeno a livello nazionale nell'ambito del settore di ricerca di interesse del dottorato.

In alternativa, un'impresa potrà sempre decidere di finanziare una o più borse di dottorato, senza attivare un dottorato industriale. In tal caso, per quanto concerne le convenzioni con le imprese finalizzate al solo finanziamento di singole borse di dottorato ma non attivate ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DM 226/2021, non si procederà alla verifica della dimostrabile attività di ricerca e sviluppo.



2.5 Dottorati con accreditamenti internazionali

Nel caso di corsi di dottorato che abbiano ricevuto accreditamenti a livello europeo/Internazionale

(joint PhD program), l'ANVUR esprimerà parere positivo all'accREDITAMENTO di tali corsi unitamente

alla decisione di riconoscimento/finanziamento a livello europeo e all'invio della relativa documentazione, che potrà essere utilizzata anche a fini di valutazione nell'ambito dell'accREDITAMENTO periodico.

2.6 Dottorati di interesse nazionale

Nell'ambito dei dottorati in forma associata sono compresi anche i dottorati di interesse nazionale, che richiedono la stipula di convenzioni o la creazione di consorzi fra più Università e le Istituzioni indicate all'art. 3, comma 2 del DM 226/2021.

Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:

- a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
- b) prevede, già in fase di accREDITAMENTO, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
- c) prevede, già in fase di accREDITAMENTO, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti tra quelli che possono richiedere l'accREDITAMENTO di un dottorato, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
- d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato dalla normativa ministeriale vigente, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.

I soggetti partner del dottorato nazionale assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di accesso al dottorato stabilite dal DM 226/2021 (articolo

8), previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

3. Qualificazione e sostenibilità del dottorato (rif. art. 4, comma 1; art. 6, commi 4, 5 e 6; art. 8, comma 4; art. 9; art. 10; art. 11 del DM 226/2021)

Elemento centrale della valutazione ai fini dell'accREDITAMENTO è rappresentato dalla qualificazione scientifica del corso e dalla sua sostenibilità in termini di risorse e strutture a disposizione.

4. Il Collegio dei docenti del dottorato (rif. art. 4, comma 1, lett. a; art. 6, commi 4, 5 e 6; art. 10, comma 2 del DM 226/2021).

Il Collegio dei docenti, nel rispetto della numerosità minima di 12 componenti e tenendo conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, deve essere costituito per almeno la metà dei suoi componenti da professori universitari di ruolo di I o II fascia appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi del corso.

In relazione ai dottorati industriali e al fine di tenere conto delle specificità previste dall'articolo 10 del DM 226/2021, è richiesto che nell'ambito del Collegio di dottorato sia presente almeno un soggetto di elevata qualificazione scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa coinvolta nel corso di dottorato.

Relativamente alla qualifica e all'impegno dei docenti appartenenti al Collegio, si precisa che:

- a) i componenti del Collegio possono partecipare al più a 2 collegi su base nazionale, di cui uno in forma associata (compresi fra questi ultimi i dottorati industriali o di interesse nazionale).
- b) sono assimilati ai Ricercatori di ruolo i Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.

Relativamente alla verifica della **qualificazione scientifica** dei membri che compongono il Collegio, verrà valutato, in particolare:

- per i professori di I fascia, il possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla I fascia;
- per i professori di II fascia e i ricercatori, il possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla II fascia;
- per i ricercatori di istituzioni estere, si verificherà (attraverso le informazioni caricate dall'istituzione proponente) il possesso di almeno un valore soglia relativo alla I fascia oppure almeno due valori soglia relativi alla II fascia oppure l'essere risultato vincitore di un bando competitivo della Commissione europea per un progetto di ricerca coerente con le tematiche del dottorato.



Relativamente alla figura del **coordinatore** del corso, combinando le disposizioni del DM 226/2021 (art. 6 comma 6) e le disposizioni delle Linee Guida DM 301/2022 (punto 3.1) si precisa che:

- di norma deve essere un professore di I fascia a tempo pieno e, in caso di motivata indisponibilità di quest'ultimo, potrà essere un professore di II fascia a tempo pieno;
- può anche essere un Dirigente di Ricerca di un Ente italiano o estero;
- può svolgere tale ruolo in un solo Collegio a livello nazionale;
- la qualificazione scientifica deve essere attestata o dal possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di commissario ASN o alternativamente dal possesso di tutti e tre i valori soglia per l'accesso alle funzioni di professore di I fascia.

Relativamente ai **componenti** del Collegio di dottorato **non appartenenti ai ruoli di Università o**

Enti di ricerca, si ricorda che possono partecipare al Collegio nella misura massima di un terzo; per queste figure, è richiesta un'elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale, in base alle definizioni illustrate ai punti 2.4.1 e 2.4.2.

La variazione del 25% nella composizione del Collegio rende necessario un nuovo accreditamento del corso. Pertanto, si sarà soggetti ad un nuovo accreditamento qualora nel Collegio stesso permangano meno del 75% dei componenti inizialmente accreditati.

5. Il progetto formativo (rif. art. 4, comma 1, lett. e, f, g; art. 10, commi 2 e 3; art. 11, comma 2; art. 17, comma 4 del DM 226/2021).

Le caratteristiche del progetto formativo sono strettamente collegate alla tipologia di corso di dottorato a cui l'Università farà riferimento.

Nello specifico è necessario che:

- per tutti i dottorati l'attività didattica erogata sia:
 - nettamente distinta da quella impartita in insegnamenti relativi ai corsi di studio di primo e secondo livello;
 - strettamente funzionale alle attività di ricerca previste nel corso di dottorato, anche nelle sue eventuali articolazioni (curricula);
 - quantitativamente appropriata, con un numero medio annuo di ore di almeno 20 per ogni ciclo, tenendo conto dell'ambito di ricerca di riferimento;
 - chiaramente indicata nel progetto formativo, con riferimento all'attività di ricerca avanzata e alle attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero a quella svolta all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca, nonché alle attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare (perfezionamento linguistico e informatico; attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso

aperto ai dati e ai prodotti della ricerca, dei principi fondamentali di etica, uguaglianza di genere e integrità.

Si specifica che ANVUR, in fase di valutazione dell'istanza di accreditamento, analizza singolarmente ognuno dei 4 punti sopra elencati, sulla base delle informazioni inserite sulla piattaforma di accreditamento ministeriale, relative all'offerta formativa nel suo complesso, ai SSD del dottorato e alle descrizioni di ogni singolo insegnamento che compone l'offerta didattica.

- nell'ambito del regolamento dottorati sia previsto che l'ateneo adotti un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA). Tale aspetto, su cui l'ANVUR fornirà le dovute indicazioni agli atenei, dovrà essere gradualmente adottato e sarà verificato in fase di valutazione periodica dei corsi di dottorato.

Tali indicazioni si applicano altresì alle proposte di corsi di dottorato coerenti con le tematiche del PNRR, inclusi i corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e i corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, per le quali siano previste modalità di svolgimento differenti da quelle prescritte per i dottorati di interesse nazionale.

In aggiunta a quanto sopra, si richiede invece che:

- per i dottorati industriali ogni impresa partecipante indichi l'obiettivo/progetto scientifico e formativo che si prefigge di attuare con la partecipazione al corso di dottorato;
- per i dottorati di interesse nazionale venga dettagliato, secondo quanto previsto nell'art. 11 comma 2, lettera a) del DM 226/2021, come il dottorato si prefigge di contribuire al progresso della ricerca in termini di (alternativamente):
 - obiettivi specifici del programma nazionale della ricerca (PNR) e relativi piani nazionali;
 - obiettivi specifici delle aree prioritarie del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
 - percorsi innovativi per la pubblica amministrazione o il patrimonio culturale compresi tra gli obiettivi del PNRR.

Per i dottorati di interesse nazionale andranno inoltre chiaramente descritti ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettere b) e c) del DM 226/2021:

- i percorsi formativi di elevata qualificazione e le modalità di accesso alle infrastrutture di ricerca individuate per la realizzazione del progetto tra almeno una università e almeno 4 soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del DM;
- le modalità per assicurare ai dottorandi l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, nonché le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi e la previsione di eventuali forme di co-tutela.

Al fine della corretta implementazione della banca dati di accreditamento dei Dottorati di Ricerca, il Board ha stabilito che sia predisposto apposito syllabus per le attività formative erogate; tali syllabus sono anche pubblicati nelle pagine web dei Dottorati di afferenza.

6. Dottorandi e borse di studio (rif. art. 4, comma 1, lett. b; art. 8, comma 4; art. 9; art. 10, commi 4 e 5; art. 11, comma 2, lett. d del DM 226/2021).

6.1 Numero di posti e di borse di studio

Regole di carattere generale:

- a) per i corsi di dottorato non in forma associata si devono prevedere almeno 3 posti con borsa di studio e il numero medio a livello di ateneo deve essere almeno pari a 4;
- b) nel caso di dottorati in forma associata, il numero minimo di posti con borsa è pari a 4; nello specifico in caso di associazione tra un'Università e un'altra Istituzione, ciascuna deve finanziare 2 borse di studio; nel caso di associazione tra un'Università e più Istituzioni, l'Università deve finanziare almeno 2 borse di studio e le altre Istituzioni almeno 1 ciascuna; al riguardo è opportuno precisare che il cofinanziamento richiesto potrà essere sostenuto direttamente dall'Istituzione che partecipa alla convenzione/consorzio, ovvero essere reso disponibile da soggetti esterni in base ad accordi appositamente formalizzati;
- c) nel caso di dottorati di interesse nazionale, il numero minimo di posti con borsa è pari a 30 per ciascun ciclo di dottorato, fermo restando il minimo di 1 borsa per ciascuna Istituzione partecipante;
- d) sono ritenute equivalenti alle borse di studio altre forme di sostegno finanziario riconducibili a:
 - assegni di ricerca (solo se l'ateneo non ha previsto nel regolamento relativo agli assegni di ricerca che per ottenerli è necessario il titolo di dottore di ricerca);
 - posti con borsa finanziati da altri enti italiani esteri;
 - contratti di apprendistato;
 - posti riservati a dipendenti delle Imprese o delle amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale;
- e) eventuali posti senza borsa potranno essere previsti nel rispetto del rapporto di 1 posto senza borsa ogni 3 posti con borsa. Relativamente ai dottorati interamente finanziati nell'ambito dei bandi del PNRR, tutti i posti devono invece essere coperti con borsa;
- f) relativamente a tutti i posti di dottorato (con e senza borsa):
 - va assicurato un budget aggiuntivo pari almeno al 50% della borsa, parametrato su un periodo di ricerca all'estero pari ad un massimo di 12 mesi (tale periodo può essere esteso a 18 mesi per i dottorati in co-tutela o in forma associata con istituzioni straniere);
 - è necessario prevedere un budget aggiuntivo pari almeno al 10% del valore della borsa per il sostegno dell'attività di ricerca. Con riferimento ai dottorati di interesse nazionale il valore del budget aggiuntivo deve essere pari al 20% dell'importo della borsa e deve essere assicurato da cofinanziamento ministeriale;

- nel caso di dottorati in convenzione con Istituzioni straniere, relativamente all'eventuale periodo di soggiorno all'estero, deve essere garantita la maggiorazione della borsa o risorse/servizi equivalenti che coprano l'intero costo del soggiorno all'estero.

6.2 Numero massimo di posti attivabili

In ottemperanza all'art. 5 comma 2 del DM 226/2021, la domanda di accreditamento deve specificare il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accREDITAMENTO.

Tale numero massimo, quindi, va indicato per ogni corso di Dottorato sulla base: delle borse ordinarie che l'Ateneo finanzia con fondi propri e con fondi ministeriali, delle borse aggiuntive finanziate da finanziatori esterni, delle borse di studio che l'Ateneo si è aggiudicato su base competitiva tramite avvisi e bandi di istituzioni nazionali e internazionali, delle borse che si intendono attivare tramite assegnazioni di finanziamenti aggiuntivi (esempio: PNRR), sulla base di valutazioni relative alla probabilità futura di aggiungere posti con borsa successivamente alla data di richiesta di accREDITAMENTO.

6.3 Attività e compensi aggiuntivi per i dottorandi

L'art. 10 del Regolamento Dottorati di Ricerca della Luiss disciplina l'impegno esclusivo a tempo pieno del dottorando e le eventuali attività retribuite compatibili con tale impegno.

I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

Il Collegio dei Docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Il limite annuo massimo percepibile dal dottorando, compatibile con la borsa di studio, non potrà essere superiore all'importo minimo ministeriale della borsa medesima.

7. Strutture operative e scientifiche (rif. art. 4, c. 1, lett. d del DM 226/2021)

Il requisito è rispettato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) attrezzature e/o laboratori adeguati rispetto alla tipologia del dottorato;
- 2) patrimonio librario (consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso);
- 3) banche dati, intese come accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali;
- 4) disponibilità di software specificamente attinenti ai settori di ricerca previsti;
- 5) spazi per i dottorandi e risorse per il calcolo elettronico.

La verifica verrà effettuata mediante le informazioni contenute nella SUA-R/TM e quelle trasmesse dall'Ateneo tramite apposita piattaforma ministeriale durante la fase di accreditamento.

8. Verifica dei requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato

I requisiti sopra indicati vengono valutati direttamente da ANVUR in fase di attivazione del corso di Dottorato di Ricerca.

Precedentemente al [DM n. 226/2021](#), l'attivazione dei corsi di dottorato aveva quale condizione il parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Pertanto, dal XXIX ciclo in poi, il Nucleo di Valutazione ha messo in atto una serie di azioni volte a poter verificare ex ante i requisiti di accreditamento che permettessero di esprimere un parere positivo alla luce dei vari requisiti previsti dalla normativa.

Dall'anno accademico 2018/2019, in occasione dell'emanazione delle linee guida per l'accREDITAMENTO, l'Ufficio Academics, PhD & Education Funding predispose, oltre alla relazione generale di accREDITAMENTO, una relazione specifica per ogni Dottorato nella quale vengono descritte le attività di verifica svolte per ogni requisito; tale relazione è approvata e sottoscritta dai rispettivi coordinatori dei Dottorati. Le relazioni, unitamente alla relazione generale di accREDITAMENTO, venivano trasmesse al Nucleo di Valutazione a supporto del lavoro del Nucleo stesso, finalizzato alla formulazione del parere di accREDITAMENTO.

I risultati della verifica dei Requisiti erano annualmente raccolti in una Relazione che il Nucleo trasmetteva ai Coordinatori dei corsi di dottorato.

Alla luce del predetto [DM n. 226/2021](#), l'attivazione dei corsi di dottorato, che viene proposta dai Dipartimenti ed approvata dal Senato Accademico, viene monitorata dal Board Qualità e Innovazione, che riceve dall'Ufficio Academics, PhD & Education Funding sia la relazione generale di accREDITAMENTO che la relazione specifica per ogni Dottorato nella quale vengono descritte le attività di verifica svolte per ogni requisito.

Il Rettore per la Ricerca incontra annualmente, con il Responsabile dell'Ufficio Academics, PhD & Education Funding Luiss, i Coordinatori dei corsi di dottorato per aggiornarli sia su eventuali modifiche alle Linee Guida vigenti sia per illustrare l'esito del finanziamento premiale annuale delle borse post-lauream.

Il Responsabile dell'Ufficio Academics, PhD & Education Funding Luiss monitora annualmente, in maniera autonoma rispetto al Nucleo di Valutazione, gli indicatori di programmazione triennale relativi al Dottorato di Ricerca e tutti gli indicatori previsti dalla Dashboard di Ateneo sui Dottorati, sia gli indicatori obbligatori ministeriali che quelli stabiliti dall'Ateneo in coerenza con il Piano Strategico. Nel monitoraggio degli indicatori viene effettuato un focus specifico su quei parametri che compongono l'algoritmo in base al quale viene calcolato l'indice sintetico di performance dei dottorati che determina il livello di finanziamento ministeriale assegnato all'Ateneo. A valle del monitoraggio, il Responsabile dell'Ufficio Academics, PhD & Education Funding sottopone al Rettore per la Ricerca e ai

Coordinatori dei Dottorati non solo i risultati del monitoraggio di tali indicatori, ma anche proposte di azioni correttive o migliorative di tali parametri, al fine di incrementare il livello dell'indice sintetico definito dal MUR.

L'Ufficio Academics, PhD & Education Funding, sulla base della documentazione annualmente raccolta dai Coordinatori dei corsi, a loro volta coinvolti in tutte le fasi dell'accreditamento, aggiorna, utilizzando le ulteriori informazioni messe a disposizione da parte dell'Ufficio Studi, una apposita banca dati (in formato excel) (disponibile nel sito <https://www.luiss.it/ateneo/quality-assurance/dottorato-di-ricerca>) che raccoglie, per ciascun dottorato, i dati relativi ai distinti requisiti, verificandone il soddisfacimento e nella quale è conservato anche l'esito del dottorato in termini di assegnazione premiale borse post lauream.

9. Efficacia del dottorato

L'Ufficio Academics, PhD & Education Funding, su indicazione del Board Qualità e Innovazione, ha previsto la somministrazione di un questionario per la rilevazione delle opinioni dei dottorandi durante il primo ed il secondo anno di corso.

L'Ufficio Academics, PhD & Education Funding, su indicazione del Prorettore per la Ricerca, ha previsto l'archiviazione delle pubblicazioni dei dottorandi nel sistema IRIS. Tale sistema consente la verifica dell'attività scientifica dei dottorandi nei tre anni del dottorato, anche in vista dell'Anagrafe dei Dottorati.

Non risulta al momento possibile la verifica dell'attività scientifica dei neo-dottori (nei tre anni che seguono il conseguimento del titolo).

L'Ufficio Studi conduce un'indagine sull'inserimento professionale dei dottori di Ricerca, che consente di ottenere ulteriori informazioni sull'efficacia del dottorato in termini di pubblicazioni scientifiche e di inserimento professionale (l'indagine è disponibile nel sito Luiss nella pagina del Nucleo di Valutazione).